

Francesca Russo

Relazioni internazionali e modernità politica: Il diritto di guerra e di pace di Ugo Grozio

(doi: 10.1411/109206)

Le Carte e la Storia (ISSN 1123-5624)

Fascicolo 2, dicembre 2023

Ente di afferenza:

Università la Sapienza di Roma (Uniroma1)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Temi e problemi

Relazioni internazionali e modernità politica: *Il diritto di guerra e di pace* di Ugo Grozio

di Francesca Russo

International Relations and Political Modernity: Hugh Grotius' *The Right of War and Peace*
The purpose of this essay is to propose some reflections on Grotius' De iure belli ac pacis, on the occasion of the recent publication of the first full translation of the work in Italian, edited by Carlo Galli and Antonio Del Vecchio. The main features of this edition, accompanied by introductions and critical notes, are examined. Subsequently, some aspects of Grotius' biography are presented, concerning the circumstances of the writing of De iure belli ac pacis and its diffusion during the negotiations for the Peace of Westphalia. The publishing events of the first Eighteenth-century partial translation of the work are also presented and discussed in the essay, as a significant moment of the author's «fortune» in Italy.

Keywords: Grotius; translating the *De iure belli ac pacis*; international relations and international arbitration; genesis of international law.

1. *A proposito della recente traduzione italiana del De iure belli ac pacis*

Il *De iure belli ac pacis* di Ugo Grozio rappresenta uno dei testi basilari della tradizione giusnaturalistica europea ed insieme un testo fondativo della teoria delle relazioni internazionali in età moderna. Pubblicato a Parigi nel 1625 per i tipi dell'editore Nicolas Buon, il capolavoro groziano ha ispirato in maniera costruttiva il dibattito relativo al tema della definizione giuridica dello stato di guerra e del mantenimento di un equilibrio pacifico fra le potenze europee ed extra-europee¹. La fortuna editoriale del testo groziano rappresenta un rilevante capitolo della storia della circolazione della cultura giuridica europea.

Grozio ha lavorato intensamente al trattato nel corso della sua vita, arricchendo notevolmente il già cospicuo apparato di note esplicative e dimostrative delle sue teorie, con riferimenti importanti ad autori della tradizione greco-romana, medievale, canonistica e moderna. Appare significativa l'edizione pubblicata ad Amsterdam presso l'editore Hansz Willem Blaeu nel 1631 comprensiva di molte integrazioni². Seguono molte edizioni – sono complessivamente cinque quelle curate direttamente dall'autore³ – fra le quali è opportuno segnalare l'ultima edizione pubblicata sotto la supervisione di Grozio (che vede la luce dopo la sua morte intervenuta nel 1645), ad Amsterdam nel 1646 presso l'editore Joan Blaeu⁴.

Del *De iure belli ac pacis* fino agli scorsi mesi non era possibile leggere una completa traduzione in italiano, nonostante l'opera abbia avuto una consistente circolazione nella nostra penisola.

Alla fortuna di Grozio nella cultura politica italiana, in modo particolare durante l'illuminismo, sono stati dedicati studi⁵. L'autore del *De iure* era, come è noto, uno degli «auttori»

di Gian Battista Vico, il quale nell'*Autobiografia* edita nel 1728 ricorda il valore del pensiero del «giureconsulto del genere umano» come ispiratore della sua riflessione filosofica. Nel predisporre a scrivere la vita del maresciallo Antonio Carafa, Vico afferma infatti di avere letto il *De iure belli ac pacis*, andando ad aggiungere il «quarto autore» agli altri tre che aveva in animo:

Perché Platone adorna più tosto che ferma la sua sapienza riposta con la volgare di Omero; Tacito sparge la sua metafisica, morale e politica per gli fatti, come da' tempi ed essolui vengono innanzi sparsi e confusi senza sistema; Bacone vede tutto il saper umano e divino, che vi era, doversi supplire in ciò che non ha ed emendare in ciò che ha, ma, intorno alle leggi, egli co' suoi canoni non s'innalzò troppo all'universo delle città ed alla scorsa di tutti i tempi né alla distesa di tutte le nazioni. Ma Ugon Grozio pone in sistema di un diritto universale tutta la filosofia e la filologia in entrambe le parti di quest'ultima, sì della storia delle cose o favolosa o certa, sì della storia delle tre lingue, ebraica, greca e latina, che sono le tre lingue dotte antiche che ci son pervenute per mano della cristiana religione⁶.

Non stupisce, quindi, data la mediazione vichiana, che sia proprio nella Napoli illuminista che veda la luce l'unica traduzione parziale del *De iure belli ac pacis* in lingua italiana. L'avvocato napoletano Antonio Porpora pubblica, infatti, nel 1777 (data come si vedrà fitizia) una traduzione del lavoro groziano in quattro volumi per il tramite della celeberrima traduzione francese curata da Jean Barbeyrac, molto nota negli ambienti culturali dell'illuminismo italiano, che copre solamente i primi due libri del testo fino al XV capitolo⁷.

Nel 2010 è stata offerta una traduzione parziale del *De iure belli ac pacis* a cura di Franco Todescan e Fausto Arici: *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo*⁸. Tale edizione va ad ampliare, comprendendo il primo libro del trattato groziano, l'offerta in lingua italiana del trattato letto anche grazie alla traduzione dei *Prolegomena*, fra le quali occorre ricordare la traduzione di Salvatore Catalano, pubblicata nel 1941 per i tipi di Palumbo con un'introduzione di Eugenio di Carlo e la traduzione curata da Guido Fassò edita da Zanichelli nel 1949⁹.

Il diritto della guerra e della pace tradotto integralmente in italiano è pubblicato per la cura di Carlo Galli e Antonio Del Vecchio a Napoli nel 2023, ospitato nella collana «Filosofia, politica e diritto. Studi e testi» dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, diretta da Carlo Galli, Geminello Preterossi, Davide Tarizzo¹⁰. Nel concludere la sua *Prefazione*, Galli ricorda il precedente settecentesco della traduzione napoletana del testo groziano, invocando per il lavoro di traduttori e curatori del *De iure* «una continuità che si iscrive in una tradizione di eccellenza intellettuale e di primato filosofico»¹¹. La complessa impresa editoriale che ha avuto per esito la traduzione del testo è infatti iniziata da diversi anni sotto l'egida di un progetto di ricerca finanziato dall'Università di Bologna diretto da Galli ed è stata completata grazie al sostegno dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. L'opera è dedicata a Merio Scattola, emerito studioso di pensiero politico germanico dell'età moderna e già docente di Storia delle dottrine politiche presso l'Ateneo patavino scomparso prematuramente, che risulta fra i contributori dell'edizione, avendo redatto un interessante saggio dedicato a *Grozio e la disciplina del diritto naturale*, pubblicato fra le *Introduzioni* al testo¹². L'edizione groziana si compone infatti, oltre che della traduzione integrale dei *Prolegomeni* e del *corpus* del trattato, di una *Prefazione* di Carlo Galli e di *Introduzioni* di studiosi che hanno collaborato all'edizione del testo (Stefano Visentin, Gabriella Silvestrini, Claudio Tommasi, Francesco Ingravalle, Merio Scattola, Antonio Del Vecchio e Giulia Maria Labriola). Sono presenti anche apparati critici (*La vita* a cura di Antonio Del Vecchio e Francesco Ingravalle; la *Bibliografia essenziale* a cura dei medesimi studiosi; la *Nota al testo* a cura di Del Vecchio e Galli e la *Tavola delle abbreviazioni*).

Nella sua *Prefazione*, Carlo Galli mette in luce la centralità e la «modernità» del pensiero di Ugo Grozio, che «non è né uno storicista né al contrario un tradizionalista chiuso alle novità; è portatore di una specifica declinazione giuridica della moderna tendenza al razionalismo»¹³. L'autore del *De iure* è paragonato a Hobbes per il suo anacronismo, sebbene sia stato ottenuto in un modo opposto a quello dell'autore inglese, non in polemica aperta con la tradizione e con la costruzione di uno schema di genesi contrattualistica dello Stato *ex nihilo*, ma con il mezzo di una conoscenza che veicola tutto il passato nel presente e lo utilizza come chiave di lettura dei dilemmi della modernità politica alla luce della trasformazione dell'Europa e dell'estensione dei confini dell'ordine geo-politico oltre i confini dell'Atlantico¹⁴. Mi pare condivisibile e significativo il giudizio che Galli esprime sulla collocazione di Grozio rispetto alle grandi sfide del suo tempo:

In realtà Grozio appartiene pienamente al proprio tempo: è segnato dalle guerre civili di religione – che gli costano il carcere e l'esilio, e che vuole veder superate; conosce l'emergere della statualità, di quella olandese che lo respinge, e di quella francese che lo accoglie; elabora un pensiero giuridico universalistico e al tempo stesso orientato in senso latentemente cristiano ed eurocentrico; è consapevole delle esigenze di certezza giuridica e proprietaria avanzate dal capitalismo mercantile del tempo, di una delle cui espressioni più attive – la Compagnia olandese delle Indie orientali – era stato al servizio, difendendola nel giovanile *Mare liberum*, brano di un più vasto scritto *De iure predae* i cui materiali sono in parte confluiti nel *De iure belli ac pacis*. L'opera principale di Grozio è concepita nell'incrocio fra le esigenze economiche più attuali e le contingenze teologico-politiche più brucianti dell'epoca: nell'imprigionamento come arminiano, dapprima, e, dopo la rocambolesca fuga nell'esilio francese¹⁵.

A questo grande autore, collocato nella sua contemporaneità, ma allo stesso tempo capace di dialogare con le epoche successive è dedicato il lavoro di Galli e Del Vecchio e degli studiosi che collaborano all'edizione, i quali contribuiscono a sollecitare la riflessione su molti aspetti del pensiero groziano.

Stefano Visentin si occupa degli scritti di Grozio precedenti al *De iure belli ac pacis* (1601-1617)¹⁶. Emerge dalle sue pagine la complessità dell'impegno politico e culturale dell'autore del *De iure belli ac pacis* negli anni della militanza politica olandese e della sua esperienza repubblicana. Visentin mette in luce come con le sue opere egli abbia contribuito a formulare una specifica teoria politica repubblicana declinando i concetti classici della libertà e dei diritti del popolo, affrontando anche in modo estremamente moderno il tema del rapporto fra potere politico e potere religioso. Nel *De antiquitate reipublicae batavicae* (1610) si discute il tema dell'eccellenza del modello repubblicano aristocratico¹⁷. Il *De Indis*, conosciuto dal XIX secolo come *De iure predae*, è composto nel 1604-05 su richiesta della *Compagnia delle Indie Orientali* per giustificare un atto di pirateria commesso da un vascello olandese è noto in modo particolare per il capitolo XII che viene pubblicato autonomamente nel 1609 con il titolo *Mare liberum*¹⁸. Qui si affronta il tema della libertà commerciale internazionale, affermando il diritto della giovane repubblica nederlandese a svolgere il proprio commercio nei mari. Di questo periodo fanno parte anche gli scritti teologici-religiosi, ispirati dal difficile clima che si produce nella repubblica anche alla luce del contrasto interno al contesto culturale calvinista locale che si dibatte fra arminiani e gomaristi. Grozio, come è noto, è coinvolto in questo contrasto ed è anche vittima eccellente in seguito alla prevalenza avvenuta al sinodo di Dordrecht tenuto tra il 1618 e il 1619 della fazione gomarista con le sue ricadute politiche che vedono un avvento al potere dello *Stadhouder* Maurizio di Orange. Ne segue per l'autore la condanna alla detenzione a vita nel carcere di Loevenstein e la successiva fuga in Francia. Già nel 1613 Grozio aveva mani-

festato la sua «militanza religiosa» ed era stato accusato di vicinanza alle teorie sociniane per avere appoggiato la decisione di assegnare la cattedra di teologia a Conradus Vorstius, teologo accusato di diffondere le teorie di Fausto Sozzini. Per difendersi da queste accuse Grozio scrive fra il 1614 e il 1616 il *De satisfactione Christi*, nel quale si perita di criticare nello specifico la dottrina sociniana, sovvertendo in parte l'impostazione della sua precedente opera, il *Meletius* dalla quale emerge un cristianesimo meno dogmatico e più incline a far prevalere il valore morale della fede¹⁹. Tra il 1614 e il 1617 scrive anche il *De imperio summarum potestatum circa sacra*, pubblicato solo nel 1647, nel quale riprende lo spirito universalistico del *Meletius* e l'appello alla concordia fra gli uomini, richiamando però la necessità di definire gli ambiti di relazione giuridica fra strutture ecclesiastiche e statuali e i caratteri del potere sovrano in relazione alle questioni religiose per evitare di incorrere in pericolosi esempi di teocrazia politica²⁰.

Gabriella Silvestrini si sofferma nel suo contributo sulla struttura del *De iure belli ac pacis*, richiamando l'attenzione sulle ragioni dell'immediato successo e delle diverse letture dell'opera groziana, considerata come ispiratrice delle ragioni di opposti contendenti nei conflitti europei del Seicento, in modo particolare durante la prima rivoluzione inglese. È secondo l'autrice del contributo «proprio la saldatura fra la concezione della guerra, la teoria dell'origine del potere politico e la dottrina della resistenza» che permette di far capire le motivazioni del grande successo dello scrittore olandese fra i teorici protestanti del diritto di resistenza al potere politico²¹.

Il saggio di Claudio Tommasi su *Guerra e diritto* affronta una questione estremamente rilevante nella riflessione groziana, ovvero il tema della regolamentazione giuridica dei conflitti, tanto da poter delineare una teoria generale che disciplini il ricorso all'uso legittimo della forza. Così, si analizzano le cause della guerra, i soggetti legittimati a svolgere i conflitti, la legittimità dei conflitti mossi da soggetti pubblici e l'eventuale titolarità dell'azione militare da parte quelli privati, le regole che devono essere rispettate nello stato di guerra e l'arbitrato internazionale, strumento idoneo per la limitazione dell'insorgere dei fenomeni bellici. La finalità dell'indagine groziana della questione giuridica della guerra risiede – per Tommasi – nel tentativo di limitarne le fattispecie, grazie alla creazione di un articolato sistema di diritti soggettivi che, se lesi, possano essere ristabiliti da un giudice competente o eventualmente tramite un conflitto di portata e durata più limitata «responsabilizzando» gli uomini rispetto alle conseguenze delle loro azioni²².

La questione della guerra è trattata criticamente anche nel saggio di Francesco Ingravalle, il quale indaga *Alcune fonti di Grozio sulla guerra*. Da questo saggio emergono la pluralità e la complessità delle fonti richiamate nel *De iure belli ac pacis*, sia nel testo, sia nelle corposissime note aggiunte dall'autore fino all'ultima edizione da lui riveduta e pubblicata postuma nel 1646 che costituisce la base per tutte le successive edizioni e traduzioni. Grozio si muove nei suoi riferimenti critici con grande sicurezza e agilità tra l'antico e il contemporaneo nel cercare di fondare la sua teoria giuridica e dei *temperamenta* alla guerra. Polibio, Tucidide, Aristotele, Seneca, Agostino ma anche Francisco de Vitoria e Althusius sono riferimenti rilevanti per l'autore del *De iure* nel definire la sua concezione della guerra legittima e tutti i metodi di limitazione e di risoluzione dei conflitti internazionali.

Nel saggio di Merio Scattola è trattato il tema della fortuna di Grozio fra gli studiosi della scuola giusnaturalistica ponendo l'enfasi in modo particolare sul ruolo di mediazione

ermeneutica svolto da Samuel Pufendorf. Scattola afferma infatti che: «L'opera di Pufendorf fu decisiva per la recezione di Grozio in tre modi: perché accreditò l'idea che il diritto naturale moderno fosse stato fondato da Grozio, perché provocò la reazione dei teologi luterani che scoprirono e proposero Grozio come antidoto a Pufendorf e perché recuperò da Grozio lo schema argomentativo che sarebbe confluito nel diritto delle genti classico»²³. Emergono quindi varie letture del pensiero groziano, che viene ampiamente diffuso, ma anche «usato» in maniera differente e a volte antitetica.

Questa caratteristica, in modo particolare in relazione al tema della legittimazione della guerra, permane nella storia della fortuna del nostro autore ed è richiamata anche da Antonio Del Vecchio, il quale si sofferma sulle molteplici interpretazioni dell'autore del *De iure belli ac pacis*. Del Vecchio pone l'accento sulla fortuna «ampia e duratura» del pensiero groziano, divenuto un riferimento costante per gli studiosi del diritto naturale e delle genti e delle relazioni internazionali. Si segnalano alcune interessanti contraddizioni. Ad esempio, si fa riferimento ai principi desunti dal *De iure belli ac pacis* nel corso del dibattito per l'indipendenza statunitense, sia per giustificare le posizioni inglesi, sia per sostenere quelle dei coloni americani²⁴. Del Vecchio mette in luce anche le critiche emerse durante il Settecento razionalista, sia da parte di Rousseau, il quale riteneva Grozio un sofista capace di utilizzare «tutta l'arte possibile per spogliare i popoli di tutti i loro diritti e rivestirne i re», sia da parte di Kant che accusava l'autore del *De iure* di non essere stato capace di garantire un ordine internazionale pacifico e di avere offerto facile legittimazione alle pretese assolutistiche degli Stati²⁵. Anche nei secoli successivi si evidenzia il tema dell'interpretazione del pensiero groziano, idealizzato dalle due conferenze dell'Aia del 1899 e del 1907, a causa del suggerimento contenuto nel *De iure belli ac pacis* di ricorrere allo strumento dell'arbitrato internazionale per dirimere le controversie fra Stati. Del Vecchio si sofferma sulle diverse letture del pensiero di Grozio fino alla «svolta del millennio», alla luce del dibattito sulla globalizzazione, che offre una nuova e sollecitante prospettiva interpretativa del pensiero di un autore che, pur essendo profondamente radicato nelle questioni epocali del suo tempo, si dimostra capace di «parlare» ad ogni epoca, grazie al suo sistema di regole capaci di disciplinare un mondo «unitario e diseguale»²⁶.

La sezione dell'edizione groziana contenente le *Introduzioni* si chiude con un saggio di Giulia Maria Labriola dedicato al tema della traduzione del *De iure belli ac pacis*. L'autrice si sofferma sulle traduzioni francesi dell'opera evidenziando le principali differenze fra le tre principali versioni: la traduzione curata da Antoine de Courtin (1687); la traduzione di Jean Barbeyrac (1724) e quella curata da Paul Pradier-Fodéré (1685-1687)²⁷.

Della traduzione di de Courtin, Labriola sottolinea, nonostante l'ambizione a conseguire «l'exactitude», il limite della scarsa correttezza filologica, poiché il traduttore dichiara di essersi avvalso principalmente all'edizione del 1667 del *De iure*, pur confrontata successivamente con l'edizione del 1631. L'edizione del 1667 è postuma ed è stata manipolata con interventi non ascrivibili all'autore²⁸. La traduzione di Jean Barbeyrac, invece, fa parte di un *corpus* di opere dedicate al giusnaturalismo moderno e presenta molte alterazioni dei contenuti, dichiarate e motivate dal traduttore, che interpreta ad un secolo di distanza le dottrine del diritto naturale groziano. La traduzione curata da Pradier-Fodéré è invece rispondente ad un altro impianto. Il curatore intende infatti ripristinare la correttezza filologica del testo, mostrando adesione all'originale latino groziano. Labriola si sofferma nel suo saggio anche su alcuni dibattiti salienti relativi alle traduzioni italiane dei *Prolegomena*

al *De iure belli ac pacis* nel corso del Novecento, in modo particolare nella contrapposizione interpretativa fra Eugenio Di Carlo e Salvatore Catalano e Guido Fassò²⁹.

La parte introduttiva della recente edizione groziana contiene, come ricordato, utili apparati critici volti ad introdurre il lettore in maniera più distesa alla lettura del testo.

2. Grozio fra Olanda, Parigi e Westfalia

La vicenda biografica di Grozio è ricca di momenti significativi, ma presenta anche delle fasi estremamente diverse fra loro. Vorrei richiamare alcuni aspetti che ritengo siano utili per contestualizzare la redazione del *De iure belli ac pacis* e le differenti edizioni curate dal suo autore. Huig de Groot nasce a Deft, in Olanda, il 10 aprile del 1583³⁰. Sin dagli anni giovanili della sua esistenza si notano le sue rare e inestimabili doti intellettuali. Conosce bene la lingua latina dall'età di otto anni e dall'età di dodici anni si dedica allo studio delle discipline umanistiche presso l'Università di Leiden, sotto la direzione dello Scaligero. Nel 1598 svolge un'importante missione diplomatica presso Enrico IV di Borbone per convincerlo a non concludere una pace separata con la Spagna. Il sovrano francese, impressionato dalle sue notevoli qualità lo definisce «miracle de la Hollande». L'autore del *De iure* si trattiene per circa un anno in Francia, dove approfondisce il dottorato in Legge presso l'Università di Orléans³¹. Al rientro in terra olandese, Grozio intraprende con successo la professione legale, approfondendo però anche gli studi umanistici e i suoi interessi scientifici, legati alla matematica e all'astronomia. L'ascesa del giovane studioso in patria procede intensamente.

Nel 1602 ottiene l'incarico di storiografo ufficiale degli Stati Generali delle Province Unite, con lo scopo di redigere una narrazione delle vicende storiche del Paese impegnato nella guerra di indipendenza nei confronti della Spagna. La sua fama di avvocato e di esperto di questioni legali di carattere internazionale si accresce tanto da poter annoverare tra i suoi clienti il Gran Pensionario di Olanda Jan van Oldenbarnevelt, lo Stathouder Generale il principe Maurizio d'Orange, ma anche la Compagnia olandese delle Indie Orientali. Nel 1607 è nominato procuratore generale per l'Olanda, la Zelanda e la Frisia Occidentale proprio da Maurizio di Orange. Si occupa per altro di seguire a livello legale gli interessi del governo olandese e della Compagnia delle Indie Orientali nei confronti del Portogallo in relazione alla *cause célèbre* che oppone la Compagnia al Portogallo che avanza pretese monopolistiche per la regolamentazione del commercio marittimo. La Compagnia olandese, come è noto, reagisce a tali pretese impadronendosi con la forza di alcune navi portoghesi e distribuendo ai suoi azionisti il bottino, destando una reazione da parte di alcuni di essi, sia calvinisti intransigenti, sia anabattisti, indignati dall'uso della violenza in un'operazione commerciale e dall'eventualità di trarre profitto da un'azione di guerra. Da tale situazione scaturisce una lunga *querelle* giudiziaria presso una commissione creata *ad hoc* dalla marina olandese. Apparentemente Grozio avrebbe preso le difese della Compagnia delle Indie orientali³². Da questa circostanza si pongono le premesse per la scrittura del *De iure praedae commentarius*, rimasto a lungo inedito, dal quale nel 1609 è pubblicato il XII capitolo con il titolo di *Mare liberum*³³.

Nel 1610 Grozio scrive il *De antiquitate reipublicae batavicae* opera centrale per la storiografia politica nederlandese, riflettendo anche sul modello politico-istituzionale più adeguato al mantenimento della tradizione di libertà batava³⁴. Anche le altre opere repubblicane di Grozio sono orientate a questa finalità e vanno lette nel contesto del conflitto ideologico

contro l'assolutismo spagnolo e segnalano una preferenza per il modello repubblicano aristocratico³⁵.

Grozio prende parte al dibattito religioso del tempo anche intervenendo in una polemica inerente alla diffusione delle dottrine sociniane nella cultura olandese e si occupa anche della questione dei rapporti fra potere politico e potere religioso. Fra il 1614 e il 1616 compone infatti il *De satisfactione Christi* che rappresenta una replica critica alle teorie esposte da Fausto Sozzini nel *De Jesu Christo servatore*³⁶. Tra il 1614 e il 1617 scrive anche il *De imperio summarum potestatum circa sacra*, nel quale si pone l'obiettivo di definire le regole dei rapporti giuridici fra le strutture ecclesiastiche e quelle statuali³⁷.

Una delle caratteristiche più pregnanti degli anni olandesi di Grozio è il suo impegno nelle istituzioni repubblicane. La sua ascesa politica è però interrotta dal suo coinvolgimento nella grande frattura che attraversa il calvinismo olandese fra gomaristi e arminiani. Sono fautori delle due opposte tendenze Arminio e Gomario, entrambi professori all'Università di Leiden. Arminio sostiene una concezione religiosa e della predestinazione più moderata; mentre Gomario è un rigido assertore del dogma della predestinazione³⁸. Questa disputa teologica diviene anche un grande fatto politico. A sostegno dei gomaristi si schiera il popolo minuto e l'esercito; mentre a supportare la causa di Arminio è principalmente la borghesia economicamente e culturalmente più avanzata. A livello istituzionale, la proposta gomarista si fonde con il progetto populista e autoritario dello *Stathouder* Maurizio d'Orange, il quale approfitta della situazione per liberarsi del Gran Pensionario d'Olanda Jan van Oldenbarnevelt, sostenitore delle teorie arminiane e di una soluzione istituzionale più liberale e moderata. Anche Grozio, consigliere di Oldenbarnevelt e fautore delle dottrine di Arminio, è coinvolto nello scontro e viene imprigionato il 29 agosto 1618 insieme al Gran Pensionario, che viene condannato a morte³⁹. L'autore del *De iure belli ac pacis* è invece condannato alla detenzione a vita e come unico sollievo ottiene il riconoscimento di un permesso di studio e la possibilità di ricevere quindi dei libri in carcere⁴⁰. Grazie ad uno stratagemma ideato dalla moglie, che lo nasconde in una cassa utilizzata per consegnargli i libri, egli riesce il 22 marzo del 1621 ad evadere dal carcere e a fuggire in Francia.

Il 13 aprile del 1621 giunge a Parigi, città nella quale annovera molti amici che si rivelano disponibili ad accoglierlo e sostenerlo nel suo difficile esilio. Ottiene, grazie alla sua fama, una pensione da parte di Luigi XIII di 3.000 libbre, che viene soppressa nel 1631 a causa del rifiuto opposto a Richelieu di accettare la naturalizzazione francese per poter difendere in sede diplomatica gli interessi della Francia⁴¹. Grazie al sostegno di importanti amici e protettori, l'autore ha la possibilità di proseguire senza difficoltà la sua permanenza in terra francese. Fra tutti si segnala Nicolas Fabry de Peiresc, consigliere al Parlamento di Aix e uno dei principali mecenati dell'epoca⁴². Grozio manifesta la sua gratitudine verso Peiresc in una lettera a lui indirizzata dell'11 gennaio del 1624, nella quale gli riconosce anche il merito di averlo stimolato e consigliato nella redazione del *De iure belli ac pacis*⁴³. Tra gli amici e fondamentali interlocutori dell'autore riveste un ruolo di assoluto rilievo Henri de Mesmes, primo presidente del Parlamento di Parigi⁴⁴. Henri è un appassionato uomo di cultura, e presso la sua casa si riunisce abitualmente un circolo di eruditi molto attivo del quale fa parte anche Gabriel Naudé, che dedica nel 1627 al suo amico gli *Advis pour dresser une bibliothèque*, poiché considera la biblioteca di de Mesmes il modello perfetto della biblioteca libertina⁴⁵. Grozio viene accolto nel circolo di de Mesmes che lo ospita per altro, sin dalla primavera del 1623, nella sua resi-

denza di campagna a Balagne. Qui, come testimonia in due lettere, egli inizia a scrivere dal mese di aprile il *De iure belli ac pacis*, approfittando della possibilità di consultare l'immensa biblioteca della residenza di Balagne⁴⁶. L'opera sarebbe stata pubblicata nella sua prima edizione a Parigi nel 1625 dall'editore Nicolas Buon, con una dedica rivolta a Luigi XIII, per sottoporre alla sua attenzione la sua riflessione sul diritto delle genti e ringraziarlo per il sostegno ricevuto in Francia⁴⁷. L'opera di Grozio ottiene una notevole fama, tanto da accrescere la notorietà del suo autore. Nel 1627 Grozio si sofferma ulteriormente sulle questioni teologiche pubblicando il *De veritate religionis christianae*⁴⁸.

Nel 1631 Grozio tenta il rientro nelle Provincie Unite, ma il suo progetto fallisce, essendo ancora considerato, nonostante la sua notorietà, un ricercato politico dalle autorità locali. Ottiene un importante incarico dalla regina Cristina di Svezia di rappresentare gli interessi della corona svedese a Parigi. Intensifica quindi la sua rete di rapporti diplomatici, in anni del resto cruciali per gli equilibri europei, essendo in corso la guerra dei Trent'anni. In questo contesto, l'autore ha modo anche di perfezionare la sua amicizia con Claude de Mesmes, conte di Avaux, fratello di Henri. Claude, da fine diplomatico, si dimostra molto interessato alle teorie groziane. Claude avrebbe in seguito svolto la funzione di plenipotenziario francese presso i negoziati di pace per i trattati di Münster che avrebbero concorso a definire la pace di Westfalia⁴⁹. Grozio intende partecipare alla discussione della *pax westphalica*. È la morte ad impedirlo, che sopraggiunge il 28 agosto del 1645 a Rostock durante il viaggio intrapreso dalla Svezia per raggiungere i luoghi dove si svolgono le trattative diplomatiche⁵⁰.

A mio avviso, le teorie groziane relative all'arbitrato internazionale giungono a Westfalia proprio tramite la mediazione di Claude de Mesmes. L'azione diplomatica di de Mesmes ispirata da un concetto di pace giusta e fondata sul ricorso a regole giuridiche per prevenire e comporre i contrasti internazionali si evince dalle sue stesse memorie⁵¹. Da esse si ricava il contrasto che il plenipotenziario vive con il suo «collega» Abel Servien, il quale contesta apertamente il concetto di pace compensativa proposto da de Mesmes. Il conte di La Roche-Servien, plenipotenziario francese alle trattative parallele che si svolgono a Osnabrück sostiene viceversa un concetto più tradizionale di pace. Essendo la Francia uno Stato vincitore, ritiene che debbano essere riconosciute tutte le sue richieste, tanto da creare le premesse per innalzarla al rango di «Monarchia universale»⁵². Le divergenze fra i due plenipotenziari si manifestano durante le discussioni che si svolgono nel dicembre del 1647 e de Mesmes, messo in cattiva luce presso il cardinale Mazzarino dal suo collega, viene destituito dal suo incarico⁵³.

Il lavoro diplomatico di Claude de Mesmes è narrato anche in un testo successivo pubblicato nel 1744, ovvero *L'histoire des guerres et des négociations qui précéderent le traité de Westphalie sous le règne de Louis XIII et le ministère du Cardinal Mazarin, composée sur les Mémoires du comte d'Avaux*. In tale vasto lavoro, il curatore il gesuita francese Bougeant insiste sulla ripresa durante gli anni della guerra di successione asburgica del progetto di Claude de Mesmes di proporre un ordine pacifico duraturo in Europa, a margine dei ripetuti conflitti in nome dell'equilibrio della potenza. Le teorie dell'arbitrato groziano tornano alla ribalta come centrali per garantire un tale assetto.

La fortuna di Grozio nella storia diplomatica europea e in modo particolare nella storia delle narrazioni delle negoziazioni delle paci di Westfalia per il tramite di de Mesmes rappresenta solo uno dei grandi capitoli della vasta «fortuna» groziana. Si tratta di un momento decisivo per comprendere quanto l'autore, pur scrivendo il *De iure belli ac pacis* in esilio

in Francia e sperimentando quindi rilevanti asperità, sia stato capace di veicolare il nucleo del suo pensiero anche nelle sedi diplomatiche, proponendo così una «Costituzione politica dell'Europa», fondata sulla limitazione del ricorso alla guerra e su regole certe delle relazioni fra soggetti pubblici detentori della sovranità.

3. *Una prima parziale traduzione italiana del De iure belli ac pacis*: Il diritto della guerra e della pace tradotto dall'avvocato napoletano Antonio Porpora

In conclusione della presente riflessione groziana che trae origine dalla pubblicazione della prima traduzione integrale in lingua italiana del *De iure belli ac pacis*, vorrei proporre alcune riflessioni ripercorrendo brevemente il lavoro da me svolto in merito alla precedente traduzione italiana dell'opera citata da Carlo Galli nella sua *Prefazione*. Si tratta dell'unica traduzione del *De iure* sulla quale mi sono soffermata, rinvenendo per altro il quarto volume dell'opera che era andato disperso. Di questa traduzione, realizzata dal poco noto avvocato napoletano Antonio Porpora, si era quasi persa memoria. Ho tratto l'informazione e maturato la curiosità scientifica per questa ricerca durante i miei studi groziani, leggendo una citazione in nota.

La *Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius* pubblicata nel 1950 da Jacob Ter Meulen e da Paul Diermanse menziona la traduzione italiana del *De iure belli ac pacis*, apparsa a Napoli nella seconda metà del diciottesimo secolo⁵⁴. Si riferisce a *Il diritto della guerra e della pace di Ugone Grozio, colle note dello stesso autore e di Giovanni Barbeyrac, tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato D. Antonio Porpora*⁵⁵. Quest'opera è stata data «ufficialmente» alle stampe dall'editore Giuseppe De Dominicis nel 1777⁵⁶. Gli autori della *Bibliografia groziana* rilevano che la traduzione di Porpora, che per altro è volutamente incompleta (giunge fino al XV capitolo del II libro), ha avuto una circolazione limitata. Segnalano l'esistenza di un solo esemplare completo posseduto dal principe di Mazzano, Urbano del Drago – ora per altro disperso – e di un'altra copia incompleta conservata presso la Harvard Law School Library⁵⁷.

Ho verificato l'esistenza di altri esemplari dell'opera di Porpora. Vi è un esemplare comprendente tutti e quattro i volumi, conservato presso la Biblioteca della Facoltà Teologica «San Tommaso d'Acquino» di Napoli che ho pubblicato in versione anastatica nel 2002⁵⁸. Nonostante ciò, tale traduzione, pur così importante a causa dello specifico interesse della cultura napoletana per il *De iure belli ac pacis* di Grozio, non ha avuto rilevante diffusione⁵⁹. Probabilmente ciò è dovuto alla scarsa notorietà del traduttore.

Antonio Porpora non è un personaggio centrale della vita culturale e pubblica napoletana dell'epoca. L'unica notizia certa su Antonio Porpora emerge dall'intestazione stessa della sua opera. Egli si definisce, difatti, «avvocato napoletano»⁶⁰. È, difatti, elencato nel *Catalogo de' legali del foro napoletano*, fatto redigere in conseguenza di una Costituzione reale del 1780⁶¹. Nel *Catalogo* è presente un censimento ed una divisione in tre classi degli avvocati patrocinanti causa nel Regno di Napoli. Antonio Porpora è indicato nella seconda classe in ordine di importanza: gli «avvocati e procuratori»⁶². Il suo studio professionale, condiviso con il fratello Giovambattista è situato «al Rosariello delle Pigne», in una casa adiacente alla chiesa della Madonna del Rosario, nell'attuale piazza Cavour⁶³.

Per verificare l'ipotesi che l'avvocato napoletano presente nel *Catalogo de' legali del foro napoletano* sia lo stesso avvocato che traduce il *De iure belli ac pacis* di Grozio, ho condotto ricerche presso l'Archivio storico del Banco di Napoli⁶⁴.

Una presenza sistematica di «Antonio Porpora» si riscontra in uno degli otto banchi pubblici napoletani: nel Banco del Santissimo Salvatore⁶⁵. Il conto viene acceso nel primo semestre del 1766 con un deposito di trenta ducati e si estingue nel secondo semestre del 1802, molto probabilmente a causa della sua morte⁶⁶. In quest'arco temporale, «Porpora» effettua prevalentemente movimenti finanziari di natura professionale.

I documenti contabili di questo banco forniscono indicazioni utili per identificare l'autore de *Il diritto della guerra e della pace*. Si rilevano contatti tra l'«Antonio Porpora» in questione e l'editore Giuseppe De Dominicis.

In un primo documento del 22 settembre 1779, si legge «A Don Antonio Porpora ducati sessanta e per esso a Don Giuseppe De Dominicis e sono a compimento di ducati 163, stante l'altri 103 li ha ricevuti da esso in contanti in diverse volte e tutti detti ducati 163 sono in conto del Terzo Tomo di Grozio che da lui a sue – di Porpora – spese si stampa»⁶⁷. In una seconda polizza datata 26 gennaio 1780, Porpora completa il pagamento a De Dominicis per l'edizione dei tre tomi groziani⁶⁸.

Nel 1785, infine, Porpora esegue un nuovo versamento allo stampatore Giuseppe de Dominicis, in ottemperanza di «lettere esecutoriali» emesse dal Sacro Regio Consiglio, per far sì che si rispettino gli obblighi discendenti dalla legislazione sulla censura editoriale⁶⁹.

Si può affermare che l'intestatario di tale conto presso il Banco del Santissimo Salvatore sia lo stesso «Antonio Porpora» che pubblica la traduzione italiana del *De iure belli ac pacis*.

Dai giornali copia polizze di cassa del Banco del Santissimo Salvatore, si evincono, però, altre interessanti indicazioni circa la traduzione groziana sulle quali vale la pena soffermarsi. *Il diritto della guerra e della pace* non sarebbe stato pubblicato interamente nel 1777.

L'opera sarebbe stata data alle stampe in due fasi. I primi tre volumi sarebbero apparsi insieme e non prima del 1780. Dal pagamento già citato di Porpora a De Dominicis si evince che i tre volumi sono nel 1779 ancora in corso di pubblicazione; mentre da un giornale di cassa del 26 gennaio del 1780 si apprende che le operazioni di composizione tipografica di detti volumi sono state completate.

A don Antonio Porpora ducati trenta e per esso a Don Giuseppe De Dominicis – si legge – a compimento di ducati trentacinque e grana ottantuno, stante gli altri ducati cinque e grana ottantuno li ha ricevuti in contanti, e detti ducati trentacinque e ottantuno sono a compimento e a final pagamento di tutto ciò che deve al detto De Dominicis per carta, inchiostro e fatica, ligatura così alla rustica detta in cartapeccora degli interi tre tomi della sua – di Porpora, naturalmente – opera di Ugone Grozio de iure belli et pacis da esso tradotto in lingua italiana avendo ricevuto il compimento in contanti in più volte, sicché niente altro dee da esso avere il detto De Dominicis né per questa né per qualsivoglia altra causa⁷⁰.

La formula finale del pagamento conferma la soddisfazione del conto sospeso fra i due, seguente il compimento del lavoro da parte dello stampatore.

Occorre quindi domandarsi quando è stato scritto e pubblicato realmente il quarto volume e anche perché Porpora indichi il 1777 come anno di pubblicazione dell'intera opera sebbene essa non sia stata realmente prodotta prima del 1780.

Dalla sistematica analisi delle scritture contabili relative a «Porpora» pubblicate presso il Banco del Salvatore, si può sostenere che l'opera sia stata completata entro il 1785.

Nel giornale di cassa datato primo marzo 1785 si legge:

A Don Antonio Porpora ducati ventiquattro, tarì due e grana undici e per esso dissi si depositino nel Sacro Regio Consiglio e presso gli atti della Commessa generale e sono a compimento di ducati 96,60 stante gli altri ducati 72, 9 sono stati da esso qui sottoscritto pagati allo stampatore Giuseppe De Dominicis a

cui istanza fu dal Sacro Regio Consiglio ordinato che avesse depositato interi ducati 96,60 per indi darsi al detto De Dominicis conto e del danaro che aveva il detto De Dominicis ricevuto e delle copie dell'opera di Ugone Grozio da esso tradotto e col sopraddetto deposito si intendono che si debbano dichiarare cassa irrita e nulla così la esecuzione come la consegna fatta al barone Don Michele Sacco con dichiarazione che non si possano i sopraddetti ducati 24 e grana 51 al detto De Dominicis liberare se prima non avrà per parte adempiuto al decreto del Sacro Regio Consiglio [...] spedito a 21 caduto⁷¹.

Porpora completa il pagamento al suo editore per la pubblicazione del suo libro *Il diritto della guerra e della pace* il primo marzo del 1785⁷². Da questo momento in poi, non si riscontrano presso il Banco del Santissimo Salvatore altri versamenti in favore di Giuseppe De Dominicis. Si apprende che il 21 febbraio del medesimo anno il Sacro Regio Consiglio aveva inviato all'editore della traduzione groziana istanza di deposito presso gli atti della Commessa Generale della somma già indicata, al fine di ottemperare agli obblighi legali discendenti dalla pubblicazione dell'opera. L'esistenza di tale istanza di pagamento è indicativa del compimento dell'*iter* della pubblicazione. L'espressione «cassa irrita e vana», in riferimento al deposito presso il Sacro Regio Consiglio e alla consegna fatta al Barone Sacco indica la conclusione del processo di pubblicazione. De Dominicis riceve da Porpora la somma restante per completare il pagamento delle spese editoriali sostenute per la traduzione groziana. È sottoposto all'obbligo, in virtù di «lettere esecutoriali» di depositare la somma ricevuta presso la Commessa Generale del Sacro Regio Consiglio⁷³. Tale obbligo viene sollecitato da Porpora. Vi è quindi, l'esistenza di un dissidio fra l'autore e l'editore de *Il diritto della guerra e della pace* in merito al rispetto delle procedure legali relative alla stampa del testo⁷⁴.

Le leggi sulla censura editoriale sono nella seconda metà del Settecento divenute più liberali⁷⁵. Anche la censura ecclesiastica è meno rigida. Resta, comunque, in vigore il controllo preventivo dei testi a stampa da parte dell'abate di Montecassino e del cappellano maggiore⁷⁶. Viene emanata, però, una prammatica reale nel 1777, al fine di «porre freno ad alcuni disordini provenienti dalla stampa, dalla vendita, e dalla introduzione dei libri de' paesi stranieri»⁷⁷. Si intende ripristinare un controllo rigido sulla pubblicazione e sulla circolazione di testi, sia stranieri, sia prodotti nel Regno. Questa prammatica emanata dopo la destituzione di Tanucci appare «emblematica della fine di un'epoca, ed evoca l'immagine di una piena di idee che inarrestabile travolge il Regime»⁷⁸.

Si può ipotizzare che Porpora abbia indicato per tutti e quattro i volumi della sua opera l'anno 1777 come anno di pubblicazione, per poter eludere la più rigida normativa sulla stampa. L'ipotesi sembrerebbe avvalorata in parte dalla mancata menzione sul testo stesso della concessione dell'*imprimatur* sia da parte dell'autorità religiose, sia da parte di quelle laiche. Forse alla luce del fallimento di tale tentativo, autore e editore avrebbero potuto trovarsi in condizione di doversi giustificare di fronte all'autorità giudiziaria per la pubblicazione «nascosta» del loro testo. Ciò spiegherebbe l'intenzione espressa da Porpora nella polizza del primo marzo 1785, laddove si legge «che non si possano i sopraddetti ducati 24 e grana 51 al detto De Dominicis liberare se prima non avrà per parte adempiuto al decreto del Sacro Regio Consiglio», per far ricadere su De Dominicis la responsabilità giudiziaria per la pubblicazione de *Il diritto della guerra e della pace*⁷⁹. Sarebbe utile conoscere le istanze emanate dal Sacro Regio Consiglio in relazione a questo testo, considerato evidentemente piuttosto pericoloso. È lo stesso Porpora che segnala alcuni aspetti della pericolosità della sua traduzione, giustificando sua scelta di tradurre Grozio (i cui scritti sono stati posti

dall'Inquisizione romana all'Indice)⁸⁰ in italiano in riferimento alla versione francese dell'ugonotto Jean Barbeyrac.

Ho aggiunte – si legge nella *Prefazione a Il diritto della guerra e della pace* – certe piccole note a «Grozio» ed al «Barbeyrac» non già sul sistema, quantunque credessi che qualche nota vi bisognasse, riserbando ciò ad altra di me più dotta penna, ma sulla pura dottrina ortodossa, acciò dovendosi questo libro leggere in un paese nel quale mercè la divina grazia si seguono e si son sempre mai seguiti sin dalla sua prima istituzione, senza veruna interruzione o detrimento i puri dogmi della vera Religione Cattolica Romana, possa francamente e lungi da ogni scandalo leggere il nostro cittadino l'opera di due «protestanti» e di «comunione» diversa dalla nostra⁸¹.

Così, il traduttore intende mitigare la pericolosità del binomio Grozio-Barbeyrac, affinché le teorie di due calvinisti possano essere lette in uno Stato cattolico.

Quindi – afferma ancora Porpora nella *Prefazione* – mi persuado di avere bene anche al Pubblico questo vantaggio recato che un'opera la quale prima non fuori di ragione da più cattolici era aborrita, possa presentemente, così moderata e corretta coi sensi della santa religione sicuramente da essi tutti leggersi, senza alcun pericolo della sana dottrina tutta e con profitto della vasta erudizione di questi luminari del diritto delle genti⁸².

Porpora intende diffondere in ambiente napoletano il contenuto del *De iure belli ac pacis*. Difende così la sua opera dalle critiche di chi ritiene inutile la sua traduzione, rivendicando la necessità di far conoscere Grozio al di fuori dei circoli intellettuali. Ritiene così di aver dato un contributo alla patria traducendo in italiano il *de iure belli ac pacis*, testo rilevantisimo nella tradizione riformista europea.

La conoscenza di Grozio, riletto alla luce della traduzione Barbeyrac, può infatti essere determinante per stimolare quelle riforme politiche necessarie per superare la fase di transizione fra vecchi e nuovi ordini, in particolar modo nel Regno di Napoli⁸³. Porpora conclude il «suo» quarto libro con l'analisi groziana del diritto di successione, argomento di interesse di Bernardo Tanucci, a cui l'opera è dedicata⁸⁴.

La dedica all'oramai ex primo ministro di Ferdinando di Borbone assume un particolare significato. Nel 1776, difatti, Tanucci è allontanato dalle più dirette responsabilità di governo e nominato consigliere di Stato⁸⁵. Nonostante ciò, Porpora segnala le grandi qualità di Tanucci, il quale rappresenta l'ideale dell'uomo di governo, modello per le generazioni future di governanti, mostrando le «doti sublimi, con somma sapienza, dilucidate dal Grozio»⁸⁶.

Porpora esprime l'auspicio di ricevere la protezione tanucciana, per difendere la sua «umile fatica letteraria» dalle critiche e la ricerca di un appoggio politico.

Riceva dunque, Eccellentissimo Signore – scrive Porpora a conclusione della sua *Dedica* a Bernardo Tanucci – con quel gradimento che è proprio della Sua grandezza, l'umile offerta di questa mia lieve fatica, la quale siccome è ella da me al comune bene della letteraria Repubblica indirizzata e disposta, così lusingansi di essere benignamente dall'altissima Sua intelligenza autorizzata ed accolta⁸⁷.

Il diritto della guerra e della pace di Antonio Porpora è un'opera rilevante più che per l'analisi filologica che l'autore conduce sul *De iure belli ac pacis* di Grozio, per le motivazioni politiche che essa rivela.

La traduzione nell'«idioma italiano» dei primi due libri *De iure belli ac pacis* di Grozio, in particolare della parte che riguarda la costruzione giuridica dello Stato, manifestano l'auspicio di Porpora che non s'interrompa definitivamente quel processo di riforme avviato e sostenuto dal Tanucci, processo che nel 1777 appare quasi compromesso.

Porpora intende «giovare alla patria», richiamando l'attenzione su un modello giusto ed equilibrato di governo e sulle «leggi che dalla stessa natura sono state in tutti gli uomini insinuate», in un momento nel quale l'azione politica nel Regno di Napoli volge verso soluzioni conservatrici e non «illuminate» di gestione dello Stato. Il *De iure belli ac pacis*, letto tramite la celebre versione di Jean Barbeyrac, tradotto in italiano diviene una grande occasione culturale per rilanciare modello istituzionale fondato sulla centralità del diritto e sulla razionalità delle scelte politiche.

NOTE

1. U. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres. In quibus naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur*, Parisiis, Nicolaum Buon, 1625.
2. Id., *De iure belli ac pacis libri tres*, Amsterdami, apud Guiljelmum Blaeuw, 1631.
3. 1625, 1631, 1632, 1642, 1646.
4. U. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres*, Amsterdami, apud Iohannem Blaeu, 1646.
5. Vedi M. Bazzoli, *Grozio nel Settecento*, in *La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento* a cura di V. Conti, Firenze, Centro Editoriale toscano, 2002, pp. 25-42.
6. G.B. Vico, *Autobiografia*, a cura di M. Fubini, Torino, Einaudi, 1977, p. 45.
7. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, con introduzione di F. Russo e premessa di S. Mastellone, Firenze Centro editoriale toscano, 2002.
8. Id., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo*, a cura di F. Arici e F. Todescan, Padova, Cedam, 2010.
9. Id., *I Prolegomeni al De iure belli ac pacis*, traduzione di S. Catalano, introduzione di E. Di Carlo, Palermo, Palumbo, 1941; Id., *I Prolegomeni al De iure belli ac pacis*, traduzione, introduzione e note di G. Fassò, Bologna, Zanichelli, 1949.
10. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace*, a cura di C. Galli e A. Del Vecchio, 3 voll., Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici press, 2023.
11. Ivi, vol. I, p. XXIII.
12. Ivi, pp. LXV-LXXIV.
13. Ivi, p. XII.
14. Si segnala sul tema A. Del Vecchio, *La legge nell'Oceano. Ugo Grozio e la legge dello spazio politico moderno*, Bologna, Il Mulino, 2020.
15. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace* cit., vol. I, p. XIII.
16. Ivi, p. XXVII-XXXV.
17. Id., *De antiquitate reipublicae batavae*, Ludguni Batavorum, Officina Plantiniana Raphelengij, 1610.
18. Id., *Mare liberum*, Leiden, Elsevier, 1609.
19. Id., *Defensio fidei catholicae De sarisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem*, Leiden, 1617; Id., *Meletius, sive de iis quae inter Christianos conveniunt epistula*, edited and translated by G.H.M. Posthumus Meyjes, Leiden, Brill, 1988.
20. Id., *De imperio summarum potestatum circa sacra*, Lutetiae parisiorum, 1647.
21. Ivi, pp. XXXVIII-XLVI.
22. Ivi, pp. XLVII-LIV.
23. Ivi, p. LXVI.
24. Ivi, p. LXXVI.
25. Ivi, pp. LXXVI-LXXVII.
26. Ivi, p. LXXXIX.
27. Ivi, pp. XCI-CVII.
28. Ivi, p. XCV.
29. Ivi, p. CVI.
30. Ivi, p. CXI.
31. F. Russo, *All'origine della Società delle nazioni. La pacificazione internazionale fra idea d'Europa e cosmopolitismo*, Roma, Studium, 2016, p. 202.
32. Ivi, pp. 202-203. Non è possibile affermare con certezza che Grozio abbia svolto la difesa della Compagnia delle Indie orientali, poiché i documenti circa tale disputa giudiziaria sono stati distrutti in un incendio. Sembra però che il *De iure praedae commentarius* scritto fra il 1604 e il 1605 e rimasto inedito fino al 1864 prenda le mosse dall'arringa legale pronunciata da Grozio in occasione della causa svoltasi di fronte alla commissione della marina.

33. Ivi, p. 204.
34. U. Grozio, *De antiquitate reipublicae batavicae* cit.
35. Vedi in modo particolare: U. Grozio, *Parallelon Rerumpublicarum liber tertius. De moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum*, a cura di J. Meerman, Haarlem, A. Loosjes, 1801-1803; Id., *De republica emendanda* pubblicato in appendice a F. De Michelis, *Le origini storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio*, Firenze, La Nuova Italia, 1967, pp. 169-189.
36. S. Visentin, *Grozio prima del De iure belli ac pacis (1601-1617)*, in U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace* cit., vol. I, p. XXXII.
37. Ivi, pp. XXXIII-XXXV.
38. F. Russo, *All'origine della Società delle nazioni. La pacificazione internazionale fra idea d'Europa e cosmopolitismo* cit., pp. 208-209.
39. Ivi, p. 209.
40. Ivi, p. 210.
41. Ivi, p. 211.
42. Ivi, p. 211.
43. Vedi U. Grozio, *Epistolae ad Gallos*, Lipsiae, Jo. Fuhrmanni-Jo. Breueri, 1674, pp. 148-149.
44. F. Russo, *All'origine della Società delle nazioni. La pacificazione internazionale fra idea d'Europa e cosmopolitismo* cit., p. 212.
45. G. Naudé, *Advis pour dresser une bibliothèque présentée à Monseigneur le président de Mesme*, Paris, F. Targa, 1627.
46. Si tratta in primo luogo di una lettera inviata il 19 maggio del 1623 a Benjamin Aubier du Maurier, già ambasciatore francese presso le Provincie Unite. Vedi U. Grozio, *Epistolae ad Gallos* cit., p. 139. Vi è poi una lunga lettera inviata ad Henri de Mesmes, dove esalta il suo ruolo di protettore degli eruditi, scritta per ringraziarlo per quanto fatto nel suo caso e si ricorda l'ospitalità ricevuta a Balagne, propizia per la sua opera. Vedi U. Grozio, *Epistolae ad Gallos* cit., pp. 475-479.
47. U. Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres. In quibus naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur* cit. Nel dibattito sulle edizioni groziane Richard Tuck ha messo l'accento sull'importanza della prima edizione, anche nei tratti che poi non si ritrovano nelle seguenti edizioni curate dall'autore. Vedi R. Tuck, *The rights of war and peace*, Oxford, Oxford University press, 1999, pp. 96-102. Vedi U. Grozio, *Sensus librorum sex, quos pro Veritate religionis christianae*, Lugduni Batavorum, ex officina J. Maire, 1627.
48. U. Grozio, *Sensus librorum sex, quos pro Veritate religionis christianae* cit.
49. F. Russo, *Il «desiderio di società»*. *Sulla fortuna di Grozio fra Westphalia e Napoli*, Napoli, Quaderno degli Annali dell'Università Suor Orsola Benincasa 2006-2007, 2006, p. 16.
50. *Ibidem*.
51. C. de Mesmes, *Mémoires touchant les négociations du traité de paix fait à Münster en 1648*, Sur l'imprimé à Cologne, 1674.
52. F. Russo, *Il «desiderio di società»*. *Sulla fortuna di Grozio fra Westphalia e Napoli* cit., pp. 32-33.
53. Sui contrasti fra de Mesmes e Servien intrapresi nel 1644, vedi anche: C. de Mesmes, *Lettres de MM. d'Avaux et Servien, ambassadeurs pour le roy de France en Allemagne, concernant leurs différends et leurs réponses de part et d'autre en l'année 1644* (S.I.), 1650.
54. J. Ter Meulen, *Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius*, La Haye, Martinus Nijhoff, 1950, pp. 295-296.
55. *Il diritto della guerra e della pace di Ugone Grozio, colle note dello stesso autore e di Giovanni Barbeyrac, tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato D. Antonio Porpora*, in Napoli, 1777, appreso Giuseppe De Dominicis, con licenza de'superiori e privilegio. L'opera è dedicata «all'eccellentissimo signore e marchese don Bernardo Tanucci».
56. *Ibidem*. L'opera è in quattro volumi. Ogni volume riporta sul frontespizio l'anno 1777 come data di pubblicazione. Porpora traduce il *De iure belli ac pacis* parzialmente, solamente fino al XV capitolo del II libro. Una fugace menzione della traduzione italiana è stata fatta anche da Eugenio De Carlo nella *Introduzione ai Prolegomeni al de iure belli ac pacis*: «Una antica traduzione italiana di tutto il *De Jure* è quella uscita a Napoli nel 1777, a cura di A. Porpora e presso l'editore De Dominicis». U. Grozio, *I Prolegomeni al De iure belli ac pacis*, a cura di E. Di Caro cit., nota a p. 47. Paola Negro ha fatto riferimento alla traduzione di Porpora. «The Italian translation of *De iure belli ac pacis* – scrive Negro – is from 1777. Published in Naples by Giuseppe de Dominicis, in four octavo volumes, it is the work of the Neapolitan lawyer D. Antonio Porpora and stops at the fourth volume, containing chapters VIII-XV of Book II; at the end of the text there appears the word Fine (End). It includes a dedicatory letter from the translator to Bernardo Tanucci, notes by Grotius and Barbeyrac translated from French into Italian and a number from Porpora himself. None of the major Italian libraries possess a copy; according to Ter Meulen-Diermanse a single complete copy exists and belongs to the family of Prince Urbano Del Drago. The Harvard Law School Library has the first and the second volumes; no other extant copies are known, nor is any information available on the translator». P. Negro, *The reputation of Grotius in Italy*, in «Grotiana», 20-21, 1999-2000, p. 51.

57. Ho contattato gli eredi di Urbano del Drago. La loro copia della traduzione di Porpora è andata perduta. La copia conservata ad Harvard comprende solo i primi tre volumi della traduzione di Porpora.

58. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace colle note dello stesso autore e di Giovanni Barbeyrac, tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato napoletano D. Antonio Porpora*, premessa di S. Mastellone, introduzione di F. Russo, 4 voll., Firenze, CET, 2002.

59. Sulla fortuna di Grozio a Napoli, vedi P. Negro, *The reputation of Grotius in Italy* cit., pp. 49-76, S. Mastellone, *Grozio e il pensiero giuridico-politico a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Firenze, Olschki, 1965; R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e Politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976.

60. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace* cit., frontespizio.

61. G. Saccares, *Catalogo de 'legali del foro napoletano con le notizie delle case ove essi abitano, stampato per ordine della Regal Camera di Santa Chiara*, Napoli, per Vincenzo Flauto, 1784, p. 65.

62. *Ibidem*.

63. *Ibidem*.

64. Sull'Archivio storico del Banco di Napoli [d'ora in poi ASBN] vedi, D. Demarco, *Contributo alla storia del Banco di Napoli. Dalle origini all'unità d'Italia*, Napoli, Esi, 1996-2000.

65. I banchi pubblici napoletani erano, difatti: Il Monte e Banco della Pietà (fondato nel 1539); il Sacro Monte e Banco dei Poveri (fondato nel 1600); il Banco della Santissima Annunziata (fondato nel 1587); il Banco di Santa Maria del Popolo (fondato nel 1589); il Banco dello Spirito Santo (fondato nel 1590); il Banco di Sant'Eligio (fondato nel 1592); il Banco di san Giacomo e Vittoria (fondato nel 1597); il Banco del Santissimo Salvatore (fondato nel 1640).

66. ASBN, *Banco del Salvatore, Libro Maggiore*, 1766, I° semestre, fol. 4980; *Banco del Salvatore, Libro Maggiore*, 1802, II, matr. 773, fol. 6661. C'è un deposito di 5 grana che viene immesso nel conto dei ristretti di banco, che raccolgono i conti in via di estinzione. Ho controllato la *Pandetta* del semestre successivo, dove Antonio Porpora è solo citato. Il suo conto si estingue. Il pagamento dell'affitto della casa sita al «Rosariello delle Pigne», viene di conseguenza effettuato nel semestre successivo dal fratello Giovambattista Porpora. Vedi ASBN, *Banco del Salvatore, Libro Maggiore*, matr. 779, fol. 7259.

67. ASBN, *Banco del Salvatore, giornale di cassa*, 1779, II, matr. 1864, fol. 4901, p. 154, partita di 60 ducati estinta il 22 settembre.

68. Ivi, *giornale di cassa*, 1780, I, matr. 1873, p. 77 vs., partita di 30 ducati estinta il 26 gennaio. Un altro pagamento Porpora-De Dominicis risale al 1784. Da questo documento non si evincono particolari indicazioni. «Ad Antonio Porpora – si legge – ducati trenta e per esso a Don Giuseppe De Dominicis a compimento ducati quali sono a conto di ciò che li deve». Ivi, *giornale di cassa*, 1784, I, matr. 1964, fol. 5257, pp. 145 vs.-146, partita di 30 ducati estinta il 28 febbraio.

69. Ivi, *giornale di cassa*, 1785, I, matr. 1978, fol. 5271, pp. 139 vs. – 140, partita di 24,2,11 estinta il primo marzo.

70. Ivi, *giornale di cassa*, 1780, I cit.

71. Ivi, *giornale di cassa*, 1785, I cit.

72. *Ibidem*.

73. *Ibidem*.

74. Ho trovato nei registri dell'Archivio di Stato di Napoli i riferimenti alla causa intercorsa fra Porpora ed il suo editore. Purtroppo, non è stato possibile consultare i documenti in questione, poiché non risultano reperibili.

75. C. Belli, *I fondi archivistici napoletani e la storia di librai, stampatori e biblioteche*, in *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, a cura di A.M. Rao, Napoli, Liguori, 1988, pp. 829-850.

76. *Ibidem*.

77. M.G. Maiorini, *Stato e editoria: controllo e propaganda politica durante la Reggenza*, ivi, pp. 405-426.

78. Ivi, p. 418.

79. ASBN, *Banco del Salvatore, giornale di cassa*, 1785, I cit.

80. J. Ter Meulen, P. Diermanse, *Bibliographie des écrits sur Grotius imprimés au XVIème siècle*, La Haye, M. Nijhoff, 1961, pp. 184-191.

81. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace* cit., pp. XIX-XX.

82. Ivi, pp. XVIII-XIX.

83. R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativo di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, Jovene, 1968.

84. Porpora intende tradurre proprio fino a quel punto. Alla fine dei primi tre libri è, difatti, scritto «fine del primo (secondo o terzo) libro»; mentre alla fine del quarto è scritto semplicemente «fine».

85. A.M. Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1983.

86. U. Grozio, *Il diritto della guerra e della pace* cit., p. VII.

87. Ivi, pp. IX-X.